

Tribunale Genova Sez. VII, Sent., 08-03-2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Genova
Settima Sezione Civile

nella persona del Giudice Dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 6860 /2017 promossa da:

A.E., c.f. (...), elettivamente domiciliato in VIA CESAREA, 2/41 16121 GENOVA presso l'Avvocato
..... che lo rappresenta e difende;

Attore

contro

G.A., c.f. (...), elettivamente domiciliato in VIA I. FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA presso l'Avvocato
..... che lo rappresenta e difende;

A.S., c.f. (...), elettivamente domiciliato in VIA I. FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA presso l'Avvocato
..... che lo rappresenta e difende;

R.V., c.f. (...), elettivamente domiciliata in VIA I. FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA presso l'Avvocato
..... che la rappresenta e difende;

E.V., c.f. (...) elettivamente domiciliato in VIA I. FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA presso l'Avvocato
..... che lo rappresenta e difende;

Convenuti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza n. 329/2017, pubblicata in data 15.3.2017, la Corte d'Appello di Genova ha condannato il condomino A.E. a corrispondere al condominio di via M. 1, 3 e 5 e di via N. 20, 22, 24 e 26 (di seguito, per brevità, il "Condominio") la somma di Euro 2.890,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese sostenute per il giudizio di primo grado, nonchè la somma di Euro 2.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di spese sostenute per il giudizio di secondo grado.

In data 10-17.5.2017, i condomini G.A., A.S., R.V. ed E.V., hanno notificato tale sentenza, munita di formula esecutiva in data 24.4.2017, al condomino A.E., unitamente ad atto di precetto, per complessivi Euro 8.419,92.

Con atto di citazione notificato in data 26.5.2017 A.E. ha promosso il presente giudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. avverso l'anzidetto atto di precetto.

L'attore, in primo luogo, ha contestato la legittimazione dei convenuti condomini a far valere un titolo esecutivo emesso, non già in loro favore, ma in favore del Condominio e ha, inoltre, rilevato che non tutti i condomini hanno avviato la procedura esecutiva, essendo rimasti estranei i condomini G.F. e F.V..

In secondo luogo, ha affermato che F.G. - nominato amministratore del Condominio con decreto n. 69/2016 della Corte d'Appello di Genova, pubblicato in data 3.8.2016, all'esito del procedimento avviato su iniziativa del precedente amministratore B.B. e dello stesso A.E. - aveva ricevuto, in data 11.4.2017, quindi anteriormente alla notifica del precetto, tramite l'Avvocato dell'opponente un assegno bancario dell'importo di Euro 12.137,20, emesso da A.E. in favore del Condominio, a pagamento, tra l'altro, del credito portato dal titolo esecutivo azionato.

In terzo luogo, l'opponente ha, altresì, contestato la somma di Euro 200,00, portata dal precetto, dovuta a titolo di oneri relativi alla registrazione della sentenza n. 329/2017 della Corte d'Appello di Genova, avendo già corrisposto tale somma direttamente all'Agenzia delle Entrate, in data 11.4.2017, quindi anteriormente alla notifica del precetto.

I convenuti costituendosi hanno affermato in primo luogo la propria legittimazione a far valere il titolo esecutivo emesso in favore del Condominio sia perchè, in generale, i singoli condomini non sarebbero privati del potere di agire per ottenere il pagamento delle spese del giudizio di cui sia stato parte il condominio sia perchè, nella fattispecie, F.G. aveva cessato la propria funzione di amministratore del Condominio in data 16.1.2017. E ciò, in quanto, da un lato, col proprio decreto n. 69/2016, la Corte d'Appello di Genova aveva conferito a F.G. l'incarico di amministratore solamente per occuparsi di alcune specifiche questioni (tra le quali: l'approvazione del consuntivo delle spese dell'esercizio 2012, l'approvazione del preventivo delle spese dell'esercizio 2013 e la gestione dell'utenza idrica nell'anno 2015) e, dall'altro lato, il medesimo F.G., dopo aver convocato l'assemblea condominiale straordinaria del 15.11.2016, nella quale erano state definite tutte le anzidette questioni, aveva inviato, appunto in data 16.1.2017, una lettera raccomandata, all'indirizzo di tutti i condomini e del Presidente del Tribunale di Genova, manifestando la volontà di cessare dalla propria funzione.

Sempre con riferimento alla propria legittimazione, i convenuti hanno precisato che l'estraneità della condomina G.F. al procedimento esecutivo era giustificata dal fatto che la stessa, con lettera raccomandata del 29.7.2010, aveva manifestato all'amministratore del Condominio allora in carica la volontà di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, come previsto dall'art. 1132 c.c.

Relativamente alla contestazione riguardante l'estraneità al procedimento esecutivo del condomino F.V., invece, i convenuti hanno rinunciato - in corso di causa - ad agire esecutivamente per la quota di credito di spettanza di quest'ultimo.

I convenuti, in secondo luogo - pur non contestando il fatto dell'avvenuta consegna a F.G., in data 11.4.2017, tramite l'Avvocato di A.E., dell'assegno bancario dell'importo di Euro 12.137,20, emesso dal condomino opponente in favore del Condominio, a pagamento, tra l'altro, del credito portato dal titolo esecutivo azionato - hanno, tuttavia, affermato che tale assegno non era mai stato incassato da F.G., il quale, anzi, lo aveva restituito dal momento che aveva ritenuto di essere cessato dalla propria funzione di amministratore del Condominio già in data 16.1.2017.

I convenuti, in terzo luogo, hanno preso atto dell'avvenuto pagamento, in data 11.4.2017, della somma di Euro 200,00 (dovuta a titolo di oneri relativi alla registrazione della sentenza n. 329/2017 della Corte d'Appello di Genova) da parte di A.E., chiedendo la conseguente riduzione dell'importo del precetto.

Con ordinanza in data 10.7.2017, il Giudice Istruttore, su istanza dell'opponente, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con il precetto.

Tale ordinanza è stata confermata dalla successiva ordinanza del 14.9.2017 pronunciata dal Tribunale di Genova in sede di reclamo.

Con istanza in data 20.7.2017, il condomino E.V. ha chiesto alla Corte d'Appello di Genova di conferire a F.G. lo specifico incarico di ricevere, in nome e per conto del Condominio, il pagamento di alcune somme, incluse quelle portate dal titolo esecutivo. Con decreto in data 27-31.7.2017, la Corte d'Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di E.V., poichè "la Corte di Appello si è spogliata della decisione a seguito della pronuncia dell'ordinanza del 3.8.2016 di nomina dell'amministratore giudiziario".

Con PEC in data 20.9.2017 l'Avvocato dei convenuti ha invitato F.G. a ricevere il pagamento del condomino A.E., alle stesse condizioni e termini in cui era già stato offerto e ciò mediante incasso di assegno bancario emesso in favore del Condominio.

All'udienza del 7.11.2017, mentre i convenuti - preso atto che l'assegno bancario emesso da A.E. all'udienza del 3/10/2017 era stato incassato, in nome e per conto del Condominio, da F.G. - hanno manifestato l'intenzione di abbandonare il giudizio a spese compensate, invece l'attore ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 5.12.2017, le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni nel modo indicato in epigrafe ed il Giudice Istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.

Allo scadere di detti termini la causa è stata trattenuta in decisione.

I convenuti opposti hanno chiesto "in via principale" la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.

L'attore ha invece concluso "nel merito" richiamando di fatto le domande e conclusioni dell'atto di citazione.

La giurisprudenza prevalente della Suprema Corte ha più volte affermato: che "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso, sicchè va escluso che la dichiarazione giudiziale di acquisto del bene locato, per usucapione, in favore della conduttrice determini l'estinzione del giudizio per la risoluzione del contratto di locazione medesimo (e di risarcimento danni), trattandosi, in specie in assenza di conformi conclusioni delle parti, di evenienza in s? non in grado di elidere ogni contrasto tra le stesse" (in senso conforme Cass. sez. III civ. n. 11813/2016; Cass. sez. lav. n. 16886/2015); che "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali" (in senso conforme Cass. sez. III civ. n. 16150/2010; Cass. sez. 6-5 ord. n. 5188/2015; Cass. sez. lav. n. 2063/2014).

Il Tribunale ritiene che, in assenza di conclusioni conformi delle parti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, la pronuncia richiesta dai convenuti non possa essere adottata per le seguenti ragioni: il presente procedimento ha come oggetto l'opposizione c.d. preventiva all' esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. preannunciata dai convenuti mediante la notifica ad A.E. dell'intimazione di pagamento: atto di precetto datato 27/4/2017;

A.E. ha proposto opposizione in primo luogo contestando la legittimazione attiva degli intimanti sul presupposto di dovere corrispondere quanto liquidato dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza

posta a fondamento del precetto non già altri quattro condomini bensì unicamente al Condominio sito in G., via M. 1, 3 e 5, e via N.? Costa 20, 22, 24 e 26, quale soggetto vittorioso nella causa;

nel corso del processo i convenuti non hanno mai rinunciato all'atto di precetto opposto e l'attore opponente ha corrisposto l'assegno di Euro 12.137,20 non già ai quattro condomini convenuti bensì al Condominio, come risulta dal verbale dell'udienza in data 3/10/2017, in conformità a quanto aveva sempre sostenuto di essere tenuto a fare e come aveva già cercato di fare nella primavera 2017 (documentazione prodotta in atti ed istruttoria sommaria nella fase cautelare).

Ritiene pertanto il Tribunale di dover valutare la fondatezza o meno dei motivi di opposizione a precetto.

In ogni caso deve essere evidenziato che di per sé l'eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, la quale, nella fattispecie, secondo la tesi dei convenuti, consegue all'accettazione del pagamento effettuato dall'attore in corso di causa, non eliminerebbe il dovere del giudice di decidere in merito alle spese di giudizio secondo il criterio della c.d. "soccombenza virtuale" (in senso conforme Cass. n. 17683 del 2012; Cass. n. 1412/2011).

Il Giudice, richiamando le argomentazioni dell'ordinanza che ha deciso sull'istanza di sospensiva e le argomentazioni del Collegio che con l'ordinanza in data 14-18/9/2017 ha rigettato il reclamo proposto dai convenuti, ritiene di dover evidenziare quanto segue:

il Dott. F.G. in seguito al decreto della Corte di Appello di Genova in data 12.7/3.8.2016 è stato nominato amministratore giudiziario del Condominio di Via M. 1-3-5/Via N.? Costa 20-22-24-26;

la nomina non è stata disposta ex art. 1129, I comma, c.c. atteso che i condomini sono soltanto sette bensì ai sensi dell'art. 1105, ult. comma, c.c. richiamato dall'art. 1139 c.c.;

la disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova in ogni caso applicazione anche per il c.d. condominio minimo (in senso conforme Cass. sez. un. n. 2046/2006; Trib. Genova 16/11/2016);

il Dott. F.G. era pertanto a tutti gli effetti un amministratore del condominio sebbene nominato dall'autorità giudiziaria ex art. 1105, ult. comma, e 1139 c.c. (non a caso nell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria in data 4/11/2016 e nel verbale dell'assemblea in data 15/11/2016 sono state richiamate alcune norme che disciplinano la convocazione e la costituzione delle assemblee di condominio: documento 8) di parte opponente);

l'amministratore non è stato nominato allo scopo di occuparsi soltanto di due specifiche questioni - mancata approvazione del consuntivo delle spese ordinarie esercizio 2012 e preventivo 2013 e gestione dell'utenza idrica nell'anno 2015 - bensì anche delle questioni indicate ai punti 1.4 e 1.5, pagina due del decreto (documento 3) di parte opponente): in particolare della mancata approvazione dei bilanci consuntivo 2013, preventivo e consuntivo 2014, preventivo e consuntivo 2015;

la nomina dell'amministratore giudiziario del Condominio disposta dalla Corte di Appello non prevede la durata né il termine finale dell'incarico;

nel corso dell'assemblea straordinaria del condominio in data 15/11/2016, almeno dalla lettura del verbale prodotto in atti (documento 8) di parte opponente), non sono state affrontate, "espressamente deliberate" e risolte tutte le questioni che avevano indotto la Corte di Appello a nominare l'amministratore giudiziario né risulta che sia stato espressamente deciso di revocare l'amministratore appena nominato dall'autorità giudiziaria ovvero di proseguire la gestione autonoma del condominio senza l'amministratore (dalla lettura del verbale emerge invero che per la continuazione della gestione del condominio ad opera dell'amministratore giudiziale si sono espressi i condomini E., V. e F. - pagina due del verbale - che hanno la

maggioranza dei millesimi pari a 538/1000 anche se non costituiscono la maggioranza numerica dei condomini: ? vero che gli altri quattro condomini che si sono espressi in senso contrario hanno la maggioranza numerica e non la maggioranza dei millesimi - 462/1000 - ma le deliberazioni che concernono la "nomina o la revoca dell'amministratore" devono sempre essere approvate con la maggioranza stabilita dall' art. 1136, secondo comma, c.c., richiamato dall' art. 1136, quarto comma, c.c. il che significa con "un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio"): del resto l'amministratore giudiziario è stato nominato proprio perché i condomini non riuscivano più ad assumere i provvedimenti necessari per l'amministrazione dei beni comuni attesa l'impossibilità di formare le maggioranze previste dall' art. 1136 c.c.

Ciò premesso deve essere ulteriormente ribadito che, se l'amministratore giudiziario del condominio sosteneva di avere cessato la propria funzione alla fine del 2016 in esito alle decisioni dell' assemblea di condominio del 15/11/2016, come da lettera in data 16/1/2016 (da intendersi 16/1/2017: documento 5) di parte opponente), successiva corrispondenza via e-mail (ad esempio messaggio in data 14/4/2017 inviato allo studio legale Ditta e allo studio legale Carbonaro: documento prodotto dai convenuti opposti) e dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni all' udienza del 5/7/2017, non si comprende per quale ragione l'11/4/2017 abbia dapprima accettato di ricevere una busta contenente l' assegno di E.A. intestato al Condominio - emesso anche per il pagamento delle somme oggetto del precetto opposto - sebbene a quella data il conto corrente del condominio fosse stato già chiuso e abbia poi deciso di restituire la busta lo stesso giorno allo studio legale Ditta (audizioni di F.G. e del portiere del condominio all'udienza del 5/7/2017): l'amministratore non avrebbe dovuto avere alcun dubbio sul fatto che la busta contenesse l'assegno bancario in questione avendo ammesso di avere "firmato il foglio con la fotocopia dell' assegno" (documento 4 di parte opponente) in occasione del ritiro, sebbene abbia riferito di avere controllato il contenuto della busta soltanto dopo essere uscito dallo studio legale Ditta, e pertanto avrebbe dovuto rifiutarsi di ritirare la busta se riteneva di avere cessato già da alcuni mesi le sue funzioni e di non essere più legittimato a ricevere pagamenti in nome e per conto del Condominio.

Il Tribunale rileva altresì:

che la spedizione del titolo in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. è stata chiesta ed ottenuta nell'interesse del "Condominio di Via M. 1-3-5- e di Via N. 20-22-24-26" anche se il precetto in data 27/4/2017 per ottenere da A.E. il pagamento "integrale" delle spese del primo e secondo grado del giudizio definito in appello con la sentenza n. 329/2017 è stato intimato da quattro condomini nonostante i condomini diversi dall' attore siano sei (verbale dell'assemblea in data 15/11/2016: è vero che all'udienza del 21/6/2017 i convenuti opposti hanno rinunciato alla "quota" di V.F. - pagina 7 del verbale - ma ciò hanno fatto soltanto dopo la proposizione dell'opposizione);

che il comportamento dell' amministratore giudiziario del condominio in occasione dell' incontro presso lo studio legale Ditta in data 11/4/2017 appare contraddittorio in quanto dapprima ha firmato la ricevuta di accettazione dell' assegno bancario intestato al condominio sebbene con "beneficio di inventario" - esisteva in effetti, come risulta documentato in atti, una differenza tra il conteggio dell' Avv. di cui alla lettera 3/4/2017 prodotta da parte opponente ed il conteggio dell'Avv. differenza che peraltro non rileva ai fini delle somme oggetto del precetto opposto - e successivamente ha deciso di restituire lo stesso giorno il mezzo di pagamento ricevuto poco prima;

che la risalente tesi secondo cui "essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (l'amministratore) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione, nè quindi del potere di intervenire nei giudizi in cui tale difesa sia stata assunta dall' organo di rappresentanza unitaria ovvero di avvalersi dei mezzi di impugnazione non proposti da quest' ultimo" (in senso conforme Cass. n. 7130/2001; Cass. n. 10717/2011; Cass. n. 23782/2014), ammesso e non concesso che possa applicarsi alla

presente fattispecie in cui è stata preannunciata l'esecuzione sulla base del precetto opposto (in realtà i singoli condomini che hanno intimato il precetto non sono intervenuti nel giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 1281/2012 del Tribunale di Genova nè risulta che abbiano proposto appello ovvero che siano intervenuti nel giudizio di secondo grado definito con la sentenza n. 329/2017 che ha riformato la sentenza del Tribunale), merita di essere rivista alla luce del recente autorevole precedente della Suprema Corte (in senso conforme Cass. sez. un. 19663/2014) secondo cui il condominio può essere considerato un autonomo soggetto giuridico, anche se certamente privo di personalità giuridica, rappresentato dall'amministratore senza che i condomini possano essere considerati legittimati ad agire per l'esazione di somme dovute in relazione alla gestione comune da ciascun condomino (punto 3.1 della motivazione della citata sentenza a sezioni unite): la recente sentenza della Suprema Corte n. 1208/2017 ha poi nuovamente affermato che "La legittimazione ad agire per il pagamento degli oneri condominiali, nonché a proporre l'eventuale impugnazione, spetta all'amministratore e non anche ai singoli condomini, poichè il principio per cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore, non trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto non già un diritto comune, ma la sua gestione, ovvero l'esazione delle somme a tal fine dovute da ciascun condomino, siccome promosse per soddisfare un interesse direttamente collettivo, senza correlazione immediata con quello esclusivo di uno o più partecipanti";

che, invero, la Suprema Corte con la citata decisione ha condiviso l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui il condominio non consisterebbe soltanto nella "proprietà comune di alcune parti dell'edificio", bensì nella "situazione mista di comproprietà e di concorso di proprietà solitarie", con affermazione della soggettività giuridica del condominio. Del resto, come rilevato anche dalla menzionata sentenza, la L. n. 220 del 2012, benchè non abbia esplicitamente previsto la soggettività giuridica del condominio, tuttavia ha fornito numerosi riscontri normativi a sostegno di tale tesi. Il riferimento - chiaramente - è, tra gli altri, all'art. 1129, comma 12, n. 4, c.c. (il quale, prevedendo come "grave irregolarità ... la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini", implicitamente statuisce l'autonomia del patrimonio del condominio), nonché all'art. 2659, comma 1, c.c. (il quale, in tema di note di trascrizione, prevede, tra l'altro, che "per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale");

che, pertanto, l'amministratore giudiziario del condominio nominato dalla Corte di Appello di Genova nel luglio/agosto 2016 era ancora in carica nell'aprile 2017, anche dopo l'assemblea dei condomini del 15/11/2016, tenuto conto della durata legale annuale dell'incarico ex art. 1129, decimo comma, c.c. e, pertanto, come evidenziato anche nella ordinanza del Collegio del 14-18/9/2017, era l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire in via esecutiva per il recupero delle somme portate da un titolo esecutivo formatosi proprio in favore del Condominio di cui era stato nominato amministratore.

Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a far valere con l'atto di precetto i diritti del condominio sorti in forza del titolo esecutivo più volte citato era unicamente l'amministratore, da intendersi alla stregua di un organo del condominio stesso, e non già i singoli condomini che hanno intimato il pagamento all'altro condomino rimasto soccombente nel giudizio definito in secondo grado dalla Corte di Appello di Genova.

Non merita accoglimento, quindi, la tesi di parte convenuta, secondo cui i singoli condomini non sarebbero privati del potere di agire per ottenere il pagamento delle spese del giudizio di cui sia stato parte il condominio.

Nella presente fattispecie, peraltro, neppure si può affermare che il pagamento delle spese del giudizio di cui era stato parte il condominio sia stato preteso congiuntamente da tutti i condomini, atteso che, come è stato accertato nel corso dell'istruttoria, sono rimasti estranei al procedimento esecutivo sia la condomina

G.F. sia, soprattutto, il condomino F.V., il quale neppure aveva manifestato la volontà di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza ex art. 1132 c.c.

Il primo motivo di opposizione deve pertanto essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia del precetto notificato in data 10/17.5.2017 per carenza di legittimazione attiva in capo agli intimanti G.A., A.S., R.V. e E.V..

Le spese legali seguono la soccombenza dei convenuti opposti - non sussiste alcuna delle ragioni che ai sensi dell' art. 92, secondo comma, c.p.c. possono giustificare la compensazione delle spese - e sono liquidate in conformità al D.M. n. 55 del 2014: scaglione di riferimento da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,01, compensi compresi tra il parametro medio della tariffa ed il minimo tabellare atteso il valore effettivo della lite - Euro 8.419,92 - vicino al limite inferiore dello scaglione, la fase istruttoria assai limitata durante la sola fase cautelare del procedimento, la natura della causa e la relativa semplicità della controversia, e così Euro 650,00 per la fase di studio, Euro 550,00 per la fase introduttiva, Euro 810,00 per la fase istruttoria, come richiesto dall' attore con la nota spese depositata, ed Euro 1.200,00 per la fase decisoria, per un totale pari ad Euro 3.210,00 a titolo di compensi, oltre esborsi, spese generali 15%, cpa ed iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, settima sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando in via definitiva così provvede

DICHIARA

l'inefficacia del precetto oggetto di opposizione notificato in data 10-17/5/2017 per carenza di legittimazione attiva in capo agli intimanti G.A., A.S., R.V. e E.V.;

CONDANNA

i convenuti opposti G.A., A.S., R.V. e E.V., in via tra loro solidale, a rimborsare all' attore opponente A.E. le spese legali di giudizio liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 3.210,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge.

Così deciso in Genova, il 5 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2018.